

STATUTO

NOVI FAMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA VIA
FALCONE E BORSELLINO 82

Numero REA: PA - 225347

Codice fiscale: 04928160821

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

	F.TO: Antonella Costanza, Dottor Flora Cardinale Notaio	
	Allegato "A" al Repertorio n.9794/4847	
	Titolo I°	
	Denominazione - sede - norme applicabili - durata	
	Art. 1 - Costituzione - sede - norme applicabili	
	1 - E' costituita, con sede nel Comune Termini Imere-	
	se, la società cooperativa sociale denominata " NOVI	
	FAMILIA - Società Cooperativa sociale ".	
	2 - La cooperativa potrà istituire sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che	
	all'estero, nei modi e termini di legge.	
	3 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi,	
	si applicano le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposi-	
	zioni in materia di società a responsabilità limitata	
	in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-	
	stica.	
	4 - Alla cooperativa si applicano, in particolare, le	
	disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142	
	di riforma della figura del socio lavoratore, e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 2 - Durata	
	La cooperativa ha la durata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere	

	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II°	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 3 - Scopo - attività esterna - parità di trattamento	
	1 - La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell'8 novembre 1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali", l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;	
	il tutto, comunque, sempre da effettuarsi con gestione separata delle due categorie di attività.	
	2 - Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire altresì è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	3 - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	

	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla leg-	
	ge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la	
	legislazione italiana.	
	4 - Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavo-	
	rative dei soci sono disciplinate da un apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'arti-	
	colo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	5 - La cooperativa inoltre si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso anche la gestione di servizi sociali e socio sa-	
	nitari ed educativi.	
	6 - La tutela dei soci cooperatori viene esercitata	
	dalla cooperativa e dalla Associazione di rappresen-	
	tanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, de-	
	gli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	7 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	8 - La cooperativa si propone, altresì, di partecipare	
	al rafforzamento del movimento cooperativo unitario i-	
	taliano. Perciò stesso la cooperativa aderisce alla	
	LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE, più brevemente	
	detta LEGACOOOP, ai suoi organismi periferici provin-	

	ciali e/o regionali nella cui circoscrizione ha la	
	propria sede sociale.	
	9 - Su deliberazione del consiglio di amministrazione	
	potrà aderire all'Associazione nazionale e regionale	
	di categoria aderente alla LEGA NAZIONALE COOPERATIVE	
	E MUTUE, più brevemente detta LEGACOOOP, nonché agli	
	altri organismi economici o sindacali che si propongono	
	iniziative di attività mutualistiche, cooperative,	
	stiche, di lavoro o di servizio.	
	10 - La cooperativa potrà svolgere la propria attività	
	anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle pre-	
	stazioni lavorative o di altra natura di soggetti di-	
	versi dai soci.	
	11 - Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa	
	deve rispettare il principio della parità di tratta-	
	mento.	
	Art. 4 - Attività che costituisce l'oggetto sociale	
	La società con riferimento ai requisiti e agli inte-	
	ressi dei soci, ha per oggetto l'esercizio delle se-	
	guenti attività riconducibili comunque alle diverse	
	suddette categorie:	
	== Istituzione, promozione, organizzazione, in proprio	
	e non di servizi socio-sanitari (comunità-alloggio,	
	comunità terapeutiche assistite o protette, case fami-	
	glia, centro residenziali e semi - residenziali), cen-	

	tri di attività protetta, centri sociali, case alber-	
	go, centri diurni, consultori, ambulatori, servizi	
	diagnosi e cura per handicappati fisici e/o psichici,	
	anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà (con	
	pendenza a carico civili ed amministrative), coppie,	
	donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, de-	
	tenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenu-	
	ti;	
	== Creazione di ambulatori di medicina specialistica	
	per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabili-	
	tazione;	
	== Organizzazione e gestione di servizi, di équipe so-	
	cio-medico-psico-pedagogica e di medicina scolastica	
	da articolare nel seguente modo:	
	1. favorendo l'integrazione scolastica dei minori por-	
	tatori di handicap;	
	2. realizzando la prevenzione ed il recupero del disa-	
	dattamento scolastico, del disagio minorile, e della	
	dispersione scolastica;	
	3. favorendo la socializzazione di individui portatori	
	di handicap o soggetti socialmente disadattati in età	
	pre e post scolare;	
	4. assicurando assistenza igienico-sanitaria in orario	
	scolastico;	
	5. eseguendo attività di sostegno didattico in orario	

	post scolastico;	
	6. realizzando forme di aiuto post preventivo che ten-	
	gono conto delle esigenze globali delle persone, delle	
	famiglie e delle comunità in difficoltà;	
	7. fornendo assistenza e sostegno ai bambini portatori	
	o no di handicap in età prescolare da zero (0) a tre	
	(3) anni;	
	8. svolgendo ed organizzando attività ricreative volte	
	all'integrazione e alla formazione professionale di	
	soggetti in difficoltà;	
	= Organizzazione e gestione di servizi di assistenza	
	psichiatrica;	
	= Istituzione e/o gestione asili nido, scuole mater-	
	ne, attività parascolastiche, ludoteche, centri aggre-	
	gativi, servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia	
	e l'adolescenza, baby parking, campi estivi, nonché	
	servizi ausiliari di collocamento sia pubblici che	
	privati e servizi di personale di vigilanza e custodia	
	dei bambini malati	
	= prestazione di assistenza ed orientamento ai bambi-	
	ni garantendone la cura, la salvaguardia, tenendo sem-	
	pre presente gli aspetti educativi e pedagogici;	
	= fornitura e prestazione di assistenza e cura spe-	
	cialistica di tipo sanitaria, psicoterapeutica, riabi-	
	litativa psicomotoria, sociale per minori, anziani e	

	portatori di handicap anche domiciliare e/o presso o-	
	spedali, case di cura, case di riposo per anziani, mi-	
	nori, handicappati fisici e/o psichici, tossicodipen-	
	denti etc.; nonché in tutti gli spazi integrati nei	
	vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, sog-	
	giorni, vacanze integrate, animazione culturale);	
	== prestazione di servizi di trasporto e di servizio	
	mensa;	
	== intervento a favore delle famiglie bisognose, delle	
	famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del	
	detenuto nella fase post penitenziaria;	
	== prestazione di assistenza per l'inserimento nel	
	mondo del lavoro degli handicappati fisici e psichici,	
	tossicodipendenti, detenuti nella fase post peniten-	
	ziaria.	
	== prestazione di assistenza per l'inserimento nel	
	mondo del lavoro delle persone svantaggiate, degli e-	
	marginati sociali, tossicodipendenti e disabili psi-	
	chici e non, il quale verrà attuato anche tramite la	
	gestione e la conduzione di beni assegnati dalle auto-	
	rità pubbliche e dagli Enti locali come previsto dalla	
	legge 109 del 1996 sui beni confiscati per uso socia-	
	le. Inoltre, anche attraverso l'addestramento profes-	
	sionale (corsi, sovvenzionati e non, da Enti pubblici	
	e privati e dalla Unione Europea), la gestione di	

	centri di lavoro per la produzione e la commercializ-	
	zazione di manufatti in genere, la conduzione di fondi	
	agricoli di proprietà e non, l'allevamento e la ripro-	
	duzione del bestiame, l'elicicoltura, la gestione di	
	macelli, la trasformazione e la commercializzazione di	
	prodotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento,	
	le culture biologiche e la gestione di aziende di tu-	
	rismo, agriturismo e attività extra alberghiero rura-	
	le, attività di ristorazione in genere; la manutenzio-	
	ne e la gestione di verde pubblico; la gestione di at-	
	tività turistiche e ricreative;	
	== istituzione e gestione di consultori familiari;	
	== istituzione, gestione e realizzazione di master,	
	corsi di specializzazione, corsi di formazione profes-	
	sionale, corsi di orientamento scolastico e professio-	
	nale di qualificazione e di riqualificazione, nonché	
	corsi di formazione e aggiornamento di personale edu-	
	cativo e non anche in ambito nazionale e della Comu-	
	nità Economica Europea;	
	== studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e	
	sanitari, con la realizzazione di censimenti in pro-	
	prio e per conto di terzi e la realizzazione di archi-	
	vi manuali o computerizzati da utilizzare per la pro-	
	grammazione dei servizi;	
	== promozione, organizzazione e gestione di seminari	

	di studio, convegni, scambi di esperienze anche a li-	
	vello internazionale nel settore dei servizi sociali e	
	sanitari;	
	== gestione di attività varie volte alla prevenzione	
	ed al superamento di ogni forma di emarginazione uti-	
	lizzando l'occupazione di tempo libero delle quali	
	possono usufruire anche persone con problemi psi-	
	co-fisici;	
	== promozione, organizzazione e gestione di servizi di	
	prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe;	
	== gestione di uffici di servizio sociale e di segre-	
	tariato sociale, di consulenza;	
	Ed ancora,	
	== l'assunzione di lavori di facchinaggio, manuale e	
	meccanizzato per Enti Pubblici e Privati,	
	== l'organizzazione di servizi di magazzinaggio e mo-	
	vimentazione di depositi a custodia e di merci e cose	
	per conto terzi,	
	== il trasporto e trasloco in genere e di imballaggi	
	per conto terzi,	
	== assunzione di lavori di pulizia in genere sia civi-	
	li che industriali per Enti pubblici e privati,	
	== pulizia di ogni tipo di vettura ferroviaria tran-	
	viario ed automobilistiche,	
	== raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi	

	urbani, industriali, ospedalieri, nonché scarti di la-	
	vorazione e di ogni altro rifiuto in genere con esclu-	
	sione dei rifiuti radioattivi,	
	== custodia di posteggi pubblici e privati di aree ur-	
	bane e non, servizi di segnaletica stradale,	
	== servizi di custodia di immobili pubblici e privati	
	e gestione di impianti sportivi,	
	== istituzione, promozione, organizzazione e/o gestio-	
	ne di centri di orientamento, servizi per l'inserimen-	
	to in stage e tirocini, informagiovani, servizi per il	
	matching domanda/offerte di lavoro,	
	== gestione di scuole/percorsi scolastici alternativi	
	sia per portatori di handicap che non legati ad ap-	
	procci educativi specifici (montessoriani e steineria-	
	ni) e della formazione,	
	== promozione e/o gestione per conto proprio di spor-	
	telli informativi finalizzati all'inserimento lavora-	
	tivo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legisla-	
	zione vigente,	
	== editoria e stampa sulle attività relative ai preci-	
	tati punti;	
	== produzione e commercializzazione di servizi audio-	
	visivi, teatrali e cinematografici, con qualunque sup-	
	porto magnetico e non nonché produrre spettacoli tea-	
	trali, e quanto occorre a mettere in scena spettacoli	

	di svariato genere, editare giornali e riviste e libri	
	sia in proprio che per conto terzi;	
	== realizzazione di trasmissioni televisive e radiofo-	
	niche sia in proprio che tramite emittenti private e	
	pubbliche aventi ad oggetto l'esercizio delle attività	
	sociale o comunque vertenti sulla medesima,	
	== realizzazione e gestione di biblioteche sanitarie e	
	non.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Società Coope-	
	rativa potrà istituire e gestire, anche in qualità di	
	soggetto concessionario o accreditato di servizio pub-	
	blico, strutture ed istituzioni sociosanitarie private	
	soggette ad autorizzazione e vigilanza sociosanitaria,	
	per l'assistenza sanitaria ai soggetti sopra indicati,	
	mediante la dotazione della strumentazione più idonea	
	ed avanzata.	
	2) La società cooperativa può compiere tutti gli atti	
	e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazio-	
	ne degli scopi sociali utilizzando ogni agevolazione,	
	contributi e finanziamenti previsti da qualsiasi legge	
	e provvedimento. Potrà assumere partecipazione in al-	
	tre imprese, consorzi ed associazioni a scopo di sta-	
	bile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa sociale potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine a quella sopra elencate,	

	acquistare o prendere in affitto impianti e attrezza-	
	ture, macchinari, terreni e costruire fabbricati, per	
	l'espletamento dell'attività sociale, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finan-	
	ziaria necessarie o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, e comunque sia indirettamente che di-	
	rettamente attinente ai medesimi, nonché fra l'altro	
	per la sola indicazione esemplificativa potrà:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qual-	
	siasi forma, in imprese, specie se svolgono attività	
	analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;	
	- costituire ed essere soci di società per azioni a	
	responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini	
	del conseguimento degli scopi sociali della cooperati-	
	va sociale;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli en-	
	ti cui la Cooperativa sociale aderisce, nonché a favo-	
	re di altre cooperative;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consoli-	
	dare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevo-	
	larne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	

	3 - In conformità alle vigenti disposizioni di legge	
	in materia i soci possono effettuare versamenti a fon-	
	do perduto, in conto capitale o finalizzati alla co-	
	pertura di perdite di esercizio. La cooperativa può	
	ricevere prestiti infruttiferi da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare	
	temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento	
	approvato con decisione dei soci. E' pertanto tassa-	
	tivamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	4 - La cooperativa si propone, inoltre, di costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttu-	
	razione o il potenziamento aziendale.	
	5 - La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	6 - La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperati-	
	vo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del	
	codice civile.	
	All'anzidetto fondo di cui al comma 4 affluiranno i	
	conferimenti di capitale dei soci sovventori.	
	Art. 5 - Requisiti mutualistici	
	La cooperativa:	
	1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui	

	all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una	
	quota pari al tre per cento (3%) dell'utile di eserci-	
	zio;	
	2) non può distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	sociale effettivamente versato;	
	3) non può distribuire fra i soci cooperatori le ri-	
	serve durante la vita sociale;	
	4) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	5) devolgerà, in caso di scioglimento il patrimonio	
	sociale residuo, dedotto soltanto il capitale sociale	
	versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui al comma 1	
	dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO III	
	Soci - Rapporto Associativo	
	Art. 6 - Soci cooperatori - soci volontari - soci sov-	
	ventori - soci speciali	
	1 - Il numero dei soci cooperatori non può essere in-	
	feriore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni	

	di legge ed è illimitato.	
	2 - Possono essere soci le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbia-	
	no maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro	
	che possano collaborare al raggiungimento dei fini so-	
	ciali.	
	3 - Possono essere ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici ed amministrativi in numero stretta-	
	mente necessario al buon funzionamento dell'impresa	
	sociale	
	4 - Possono essere soci le persone svantaggiate indi-	
	cate dall'art.4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n°	
	381 nella misura di almeno il trenta per cento (30%)	
	dei soci.	
	5 - I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in	
	una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla	
	loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impre-	
	sa sociale.	
	I nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria specia-	
	le non possono in ogni caso superare un terzo del nu-	
	mero totale dei lavoratori.	
	Al termine di un periodo non superiore ad anni cinque	
	(5) il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere di u-	
	guali diritti di cui già godono gli altri soci lavora-	

	tori.	
	6 - Il socio lavoratore o prestatore d'opera, con la	
	propria adesione o successivamente all'instaurazione	
	del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in conformità con l'apposito regola-	
	mento, in una delle forme di cui all'articolo tre del	
	presente statuto.	
	7 - La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può	
	avere soci volontari nel numero e alle condizioni dal-	
	la stessa legge stabiliti.	
	8 - Non possono essere soci coloro che, esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese i-	
	dentiche o affini a quella esercitata dalla cooperati-	
	va ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa	
	deliberazione del consiglio di amministrazione assunta	
	in conformità alle leggi speciali in materia di coope-	
	razione di lavoro.	
	9 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro	
	o della prestazione erogata a favore della cooperativa.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stes-	
	so e il relativo trattamento economico e normativo so-	
	no disciplinati da apposito regolamento, redatto	
	dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea	

	ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di ca-	
	rattere economico, produttivo e finanziario, in pre-	
	senza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di	
	crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per	
	farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adot-	
	tare in caso di approvazione di un piano di avviamento	
	nel rispetto delle condizioni e delle modalità richia-	
	mate dalla legge.	
	10 - I soci volontari prestano la loro opera gratuita-	
	mente.	
	Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro	
	soci; il loro numero complessivo non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collet-	
	tivi e le norme di legge in materia di lavoro subordi-	
	nato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate sulla base di parametri stabiliti dalla coope-	
	rativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazio-	
	ni dei soci volontari possono essere utilizzate in mi-	

	sura complementare e non sostitutiva rispetto ai para-	
	metri di impiego di operatori professionali previsti	
	dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	1 - Chi intende essere ammesso come socio cooperatore	
	dovrà presentare all'organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di	
	nascita, residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavo-	
	ro svolta o da svolgere, della eventuale capacità pro-	
	fessionale maturata nei settori di cui all'oggetto so-	
	ciale della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ul-	
	teriore rapporto di lavoro che il socio intende in-	
	staurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere	
	preso visione.	
	c) il numero delle quote, cadauna del valore nominale	
	di euro venticinque e centesimi zero (E. 25,00), che	
	si propone di sottoscrivere e comunque tenendo conto	
	che tale numero di quote non può superare nel comples-	
	so il limite massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	

	sociali;	
	e) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 37 del presente	
	statuto.	
	Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio	
	in formazione od in inserimento, nella domanda dovrà	
	essere specificata tale qualifica.	
	2 - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 6 e la inesistenza delle	
	cause di incompatibilità in detto articolo indicate,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda assegnan-	
	do il socio alla categoria dei soci lavoratori ovvero	
	a quella speciale dei soci in formazione o in inseri-	
	mento o dei volontari e stabilisce le modalità e i	
	termini per il versamento del capitale sociale.	
	3 - L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in	
	cui il soggetto proponente verrà a conoscenza dell'ac-	
	coglimento della domanda deliberata dall'organo ammi-	
	nistrativo	
	4 - A seguito della delibera di ammissione e della	
	conseguente comunicazione della stessa al soggetto in-	
	teressato, l'organo amministrativo provvederà all'an-	
	notazione nel libro soci dopo che il nuovo socio abbia	
	effettuato il versamento secondo le modalità e nei	
	termini definiti dalla delibera di ammissione.	

	5 - Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione	
	di soci qui comprese quelle relative ai soci	
	appartenenti alla categoria speciale - determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519,	
	comma 2, del codice civile e conseguentemente, l'ob-	
	bligo per la cooperativa di applicare le disposizioni	
	in materia di società per azioni, l'organo amministra-	
	tivo potrà rigettare la domanda di ammissione oppure	
	in alternativa convocare l'assemblea per le opportune	
	modifiche dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione dovrà essere	
	comunicata all'interessato ed annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci, soltanto dopo che	
	l'assemblea straordinaria avrà proceduto alla modifi-	
	cazione dello statuto.	
	6 - In caso di rigetto della domanda di ammissione,	
	gli amministratori devono motivare entro sessanta (60)	
	giorni la relativa delibera e comunicarla all'interes-	
	sato. In tal caso, l'aspirante socio, può entro i suc-	
	cessivi sessanta (60) giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima suc-	
	cessiva convocazione.	
	7 - Nel caso di deliberazione difforme da quella	
	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a	

	recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibera-	
	zione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data	
	dell'assemblea stessa.	
	8 - L'organo amministrativo illustra nella relazione	
	di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti dei soci	
	1 - I soci cooperatori che sottoscrivono la quota so-	
	ciale di cui al comma c) del precedente articolo 7 so-	
	no obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le proprie capacità pro-	
	fessionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la coope-	
	rativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto	
	instaurato e ferme restando le esigenze della coopera-	
	tiva.	
	2 - I soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite profes-	
	sionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documen-	

	ti relativi all'amministrazione.	
	Art. 9 - Incompatibilità	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporanea-	
	mente ad altre cooperative che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino una attività concorrente,	
	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione	
	dell'organo amministrativo che può tener conto delle	
	tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto	
	di lavoro.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	
	1 - La qualità di socio si perde per recesso, o per e-	
	sclusione o per causa di morte.	
	Art. 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più nella condizione di partecipa-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro "subordinato", "autono-	
	mo", o "di altra natura" sia cessato per qualsiasi mo-	
	tivo.	
	2 - Spetta all'organo amministrativo constatare se ri-	
	corrano i motivi che a norma di legge e del presente	
	statuto legittimino il recesso.	

	3 - La domanda di recesso deve essere comunicata in	
	forma scritta o con raccomandata alla cooperativa.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessan-	
	ta (60) giorni dalla ricezione, verificando se ricor-	
	rano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediatamente comunicazione	
	al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi al collegio arbitrale.	
	4 - Il recesso diventa efficace, con riguardo al rap-	
	porto sociale e al rapporto mutualistico a far data	
	dal ricevimento della comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	Art. 12 - Esclusione	
	1 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministra-	
	tivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) che con inadempimenti ripetuti non consente la pro-	
	secuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;	
	c) che senza giustificato motivo non partecipi per più	

	di tre (3) volte di seguito alle assemblee regolarmen-	
	te convocate;	
	d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pa-	
	gamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di in-	
	compatibilità previste dall'articolo 8;	
	f) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di la-	
	voro:	
	a) <u>se subordinato:</u>	
	1) per mancato superamento del periodo di prova deciso	
	dalla cooperativa;	
	2) per mutuo consenso;	
	3) per dimissioni anche in periodo di prova;	
	4) per licenziamento anche per giusta causa o giusti-	
	ficato motivo soggettivo;	
	5) per perdita di appalto da parte della cooperativa;	
	b) <u>se diverso da quello subordinato:</u>	
	1) per mutuo consenso;	
	2) per recesso contrattuale comunicato dal socio;	
	3) per inadempimento contrattuale, di non scarsa im-	
	portanza, da parte del socio lavoratore;	
	4) per inadempimento contrattuale, di non scarsa im-	
	portanza, da parte della cooperativa.	

	g) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto	
	ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	h) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabi-	
	lità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	i) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal	
	presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, con inadem-	
	pimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto;	
	j) che svolga o tenti di svolgere attività in concor-	
	renza o contraria agli interessi sociali senza la pre-	
	scritta autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	k) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordi-	
	nato subisca un provvedimento di licenziamento per mo-	
	tivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato	
	motivo soggettivo;	
	l) che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordi-	
	nato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempi-	
	mento;	
	m) che abbia una condotta morale e civile tale da ren-	
	derlo indegno di appartenere alla cooperativa;	
	n) che venga condannato con sentenza penale irrevoca-	
	bile per reati infamanti;	
	o) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche	
	morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa	

	dissidi e disordini pregiudizievoli.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla co-	
	operativa, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di non	
	decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiun-	
	to il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limi-	
	te massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto	
	sociale.	
	L'esclusione diventa operante con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal ricevimento della comunicazio-	
	ne del provvedimento deliberato dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato	
	può proporre opposizione al collegio arbitrale nel	
	termine di sessanta (60) giorni.	
	Art. 13 - Comunicazione di recesso, esclusione	
	1 - Le deliberazioni assunte in materia di recesso,	
	esclusione, debbono essere comunicate ai soci coopera-	
	tori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	2 - Salvo diversa e motivata decisione del consiglio	
	di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzio-	
	ne dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	3 - Le controversie che insorgessero tra i soci e la	

	cooperativa in merito a provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie saranno de-	
	mandate alla decisione del Collegio Arbitrale regola-	
	mentato dal presente statuto.	
	4 - I soci che intendessero reclamare contro i menzio-	
	nati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno	
	promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato	
	a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di deca-	
	denza, entro sessanta (60) giorni dalla ricevuta comu-	
	nicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclu-	
	sione	
	1 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltan-	
	to il diritto al rimborso del capitale effettivamente	
	versato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	2 - Il diritto al rimborso, salvo il diritto di riten-	
	zione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di	
	ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo	
	scadere dei sei (60) mesi successivi all'approvazione	
	del predetto bilancio.	
	3 - La liquidazione comprende il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	

	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies del codice civile.	
	Art. 15 - Modalità dei rimborsi	
	In caso di morte del socio cooperatore, il diritto de-	
	gli eredi al rimborso delle azioni da lui effettiva-	
	mente versate si matura, nella misura e con le moda-	
	lità previste nel precedente articolo allo scadere dei	
	sei mesi successivi all'approvazione del bilancio del-	
	l'esercizio nel corso del quale si sia verificata la	
	morte.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	1 - In caso di morte, gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a	
	condizione che posseggano i requisiti previsti per	
	l'ammissione.	
	2 - L'accertamento di tali requisiti è effettuato con	
	delibera dell'organo di amministrazione.	
	3 - Alternativamente spetta agli eredi il rimborso	
	della quota effettivamente versata ed eventualmente	
	rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo.	
	4 - I soci cooperatori receduti, o esclusi e gli eredi	
	del socio cooperatore defunto, dovranno chiedere il	
	rimborso della quota loro spettante entro i cinque (5)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	

	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le è divenuto operativo.	
	5 - Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	della quota, atto notorio dal quale risulti che sono	
	gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato	
	alla riscossione.	
	6 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto saranno devolute con deli-	
	berazione del consiglio di amministrazione a riserva.	
	Art. 17 - Trattamento normativo ed economico dei soci	
	lavoratori	
	1 - Il trattamento economico e normativo dei soci la-	
	voratori è determinato da apposito regolamento, appro-	
	vato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della na-	
	tura subordinata o diversa da quella subordinata del	
	rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	2 - In particolare, per i soci titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richia-	
	ma, i contratti collettivi applicabili, nonché il ri-	
	ferimento ai minimi della contrattazione collettiva	
	nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del	
	lavoro prestato.	
	3 - Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da	
	quello di lavoro subordinato, il trattamento comples-	

	sivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quan-	
	tità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di	
	contratti o accordi collettivi specifici, non inferio-	
	ri ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	4 - Il regolamento può definire i parametri di carat-	
	tere economico, produttivo e finanziario in presenza	
	dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi	
	fronte.	
	5 - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del	
	socio nell'ambito della propria struttura organizzati-	
	va aziendale favorendone la piena occupazione in base	
	alle esigenze produttive.	
	6 - In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o	
	in parte dei soci lavoratori, il consiglio di ammini-	
	strazione potrà deliberare la sospensione e/o la ridu-	
	zione della prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai	
	fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli	
	effetti.	
	Art. 18 - Strumenti finanziari	
	1 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le	
	modalità di cui all'Art. 2480 c.c., la cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di	

	diritti di amministrazione, ad investitori professio-	
	nali soggetti a vigilanza prudenziale, ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo	
	2483 c.c. e dell'articolo 111 octies delle disposizio-	
	ni di attuazione.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	2) le modalità di circolazione nel rispetto di quanto	
	previsto dall'Art. 2483 c.c.;	
	3) i criteri di determinazione del rendimento e le mo-	
	dalità di corresponsione degli interessi ovvero la	
	partecipazione agli utili;	
	4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso;	
	2 - La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì	
	i compiti che vengono attribuiti all'organo ammini-	
	strativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	3 - All'assemblea speciale dei possessori dei titoli	
	di cui al presente articolo ed al relativo rappresen-	
	tante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti codice civile, in quanto compatibile	
	con le successive disposizioni del presente statuto.	
	Art. 19 - Soci sovventori	
	1 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci sov-	

	ventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	2 - Possono essere soci sovventori solo le persone	
	fisiche.	
	3 - I soci sovventori persone fisiche possono essere	
	nominati amministratori. La maggioranza degli ammini-	
	stratori deve comunque essere costituita da soci lavo-	
	ratori.	
	4 - I conferimenti dei soci sovventori costituiscono	
	il fondo per lo sviluppo tecnologico o il potenziamen-	
	to aziendale di cui al precedente art. 4 del presente	
	statuto.	
	5 - L'ammissione del socio sovventore è deliberata	
	dall'organo amministrativo.	
	6 - Al socio sovventore è attribuito un voto. Il nume-	
	ro complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	non deve superare in ogni caso il terzo dei voti asse-	
	gnati a tutti gli altri soci.	
	7 - In caso di riduzione del capitale sociale in con-	
	seguenza di perdite, il capitale sociale dei soci sov-	
	ventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.	
	Art. 20 - Possessori di azioni di partecipazione coo-	
	perativa	
	La società cooperativa può emettere azioni di parteci-	
	pazione cooperativa.	

	1 - Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la co-	
	operativa può adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammoderna-	
	mento aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo	
	5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 4	
	del presente statuto.	
	2 - In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condi-	
	zioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere	
	azioni di partecipazione cooperativa prive nel diritto	
	di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	3 - Le azioni di partecipazione cooperativa possono	
	essere emesse per l'ammontare indicato dalla legge.	
	4 - Le azioni di partecipazione cooperativa devono	
	essere offerte in opzione, in misura non inferiore al-	
	la metà ai lavoratori dipendenti ed ai soci della coo-	
	perativa, i quali possono sottoscriverle anche supe-	
	rando i limiti fissati dalla legge per i soci lavora-	
	tori.	
	5 - All'atto dello scioglimento della società coopera-	
	tiva le azioni di partecipazione cooperativa hanno di-	
	ritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle	
	altre quote per l'intero valore nominale.	
	6 - La riduzione del capitale sociale in conseguenza	
	di perdite non comporta riduzione del valore nominale	
	delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per	

	la parte della perdita che eccede il valore nominale	
	complessivo delle altre azioni o quote.	
	7 - La regolamentazione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa è disciplinata, in conformità alla norma-	
	tiva vigente, da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determina-	
	re anche l'eventuale durata minima del rapporto socia-	
	le.	
	8 - I possessori di azioni di partecipazione coopera-	
	tiva sono obbligati:	
	a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le mo-	
	dalità e nei termini previsti dal regolamento di emis-	
	sione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, limitatamente alle disposizioni ad esse ap-	
	plicabili.	
	Art. 21 - Ristorni	
	1 - L'assemblea che approva il bilancio può delibera-	
	re, su proposta dell'organo amministrativo, in materia	
	di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vi-	
	gente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	2 - Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	

	proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli	
	scambi mutualistici, in conformità con i criteri sta-	
	biliti dall'apposito regolamento.	
	3 - L'assemblea può stabilire la ripartizione dei ri-	
	storni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive	
	quote.	
	TITOLO V	
	Patrimonio sociale	
	Art. 22 - Patrimonio sociale	
	1 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore	
	nominale non inferiore a venticinque euro e zero cen-	
	tesimi (E. 25,00), detenute dai soci cooperatori.	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli e-	
	redi dei soci receduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'as-	
	semblea e/o previsto per legge.	
	e) dagli eventuali strumenti privi di diritti di ammi-	
	nistrazione di cui al precedente articolo 18	

	2 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio e conseguentemente i so-	
	ci cooperatori nei limiti delle quote sottoscritte.	
	3 - Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente,	
	non possono essere ripartite tra i soci cooperatori	
	durante la vita della cooperativa né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Art. 23 - Caratteristiche delle quote	
	1 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	2 - Il socio che intenda trasferire le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata.	
	3 - Salvo espressa autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo, la cessione può essere effettuata esclusiva-	
	mente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	4 - Il provvedimento dell'organo amministrativo deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni	
	del ricevimento della richiesta, decorsi i quali il	
	socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'ac-	
	quirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti	
	previsti dall'articolo 7 .	
	a) In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	

	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla all'interessato, il quale, entro i succes-	
	sivi sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può at-	
	tivare le procedure arbitrali.	
	Art. 24 - Esercizio sociale	
	1 - L'esercizio sociale va da primo (1°) gennaio al	
	trentuno (31) dicembre di ogni anno.	
	2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammi-	
	nistrativo provvede alla redazione del bilancio, pre-	
	vio esatto inventario da compilarsi entrambi con cri-	
	teri di oculata prudenza.	
	3 - Il bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi (120)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta (180) giorni qualora ricorrano le	
	condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364	
	c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede	
	di relazione sulla gestione.	
	4 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quel-	
	la prevista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della	
	legge 59/92 nella misura del tre per cento;	

	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7	
	della legge 31 gennaio 1992, n 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto	
	e nei limiti e delle modalità previste dal precedente	
	art. 22;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale ef-	
	fettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finan-	
	ziari privi di diritti di amministrazione di cui al	
	precedente art. 18;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai	
	fondi di cui alla lettera d) dell'articolo 23;	
	5 - La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori,	
	ai sensi del precedente articolo 22 è consentita una	
	volta effettuate le destinazioni degli utili di cui	
	alle precedenti lettere a), b) ed f).	
	TITOLO VI	
	Organi	
	Art. 25 - Organi della società	
	Sono organi della società:	
	a) L'assemblea dei soci;	
	b) Il consiglio di amministrazione o l'amministratore	

	unico;	
	c) Il Presidente;	
	d) Il Collegio sindacale, se istituito e se ne ricor-	
	rono le condizioni di cui all'art.2543 del Codice Ci-	
	vile.	
	Art. 26 - Assemblea dei soci cooperatori	
	1 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie;	
	2 - L'assemblea è convocata dal consiglio di ammini-	
	strazione mediante avviso, contenente l'indicazione	
	delle materie da trattare, del luogo (nella sede o al-	
	trove purchè nel territorio nazionale) dell'adunanza,	
	e la data e ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata almeno ventiquattro	
	(24) ore dopo la prima, secondo le modalità seguenti:	
	3 - Avviso da affiggersi nel locale della sede sociale	
	almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza unitamen-	
	te ad avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che	
	garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno	
	dieci (10) giorni prima dell'assemblea, nel domicilio	
	risultante dal libro soci.	
	4 - In mancanza dell'adempimento della suddetta forma-	
	lità l'assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i	
	sindaci effettivi e il revisore se nominato.	

	5 - Il consiglio di amministrazione potrà a sua di-	
	screzione e in aggiunta a quella obbligatoria stabili-	
	ta dal primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci	
	l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	6 - La convocazione può essere effettuata negli altri	
	modi indicati dalla legge.	
	Art. 27 - Assemblea ordinaria dei soci	
	1 - L'assemblea ordinaria dei soci:	
	a) delibera sulla costituzione, così come prevista	
	dall'articolo 4 del presente statuto, del fondo per lo	
	sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione il po-	
	tenziamento aziendale;	
	b) delibera sull'emissione di azioni di partecipazione	
	cooperativa per la realizzazione di programmi plurien-	
	nali finalizzati allo sviluppo tecnologico, all'ammo-	
	dernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento	
	aziendale;	
	c) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse rite-	
	nerlo utile, anche il bilancio preventivo.	
	Con l'approvazione del bilancio consuntivo, l'assem-	
	blea ordinaria dei soci deve pure approvare, annual-	
	mente, gli stati di attuazione dei programmi plurien-	
	nali di cui all'articolo 4 del presente statuto;	
	d) procede alla nomina delle cariche sociali predeter-	

	minando il numero dei consiglieri da eleggere;	
	e) determina la misura delle medaglie di presenza, da	
	corrispondere agli amministratori, per la loro atti-	
	vità collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci	
	e del revisore se nominato;	
	f) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal	
	presente statuto o sottoposti al suo esame dagli ammi-	
	nistratori.	
	h) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti eco-	
	nomici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2,	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142;	
	i) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fis-	
	sati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di	
	avviamento allo scopo di promuovere l'attività impren-	
	ditoriale della cooperativa;	
	j) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale	
	con le relative forme di apporto, anche economico, dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, il programma di mobilità.	
	k) la ripartizione del ristorno;	
	l) la ripartizione degli utili	
	m) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	

	paritetico;	
	n) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	o) delibera sulle domande di ammissione del socio non	
	accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione	
	della prima convocazione successiva alla richiesta da	
	parte dell'interessato di pronuncia assembleare.	
	2 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro cen-	
	toventi (120) giorni successivi alla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di	
	dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consi-	
	glio di amministrazione lo creda necessario o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle	
	materie da trattare, dal collegio sindacale se isti-	
	tuito o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo	
	entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	3 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata	
	straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga	
	della durata, e sullo scioglimento anticipato della	
	cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	4 - La proposta di competenza dell'assemblea straordi-	

	naria ed il bilancio devono essere illustrati dagli	
	amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci (10) giorni antecedenti	
	a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.	
	Art. 28 - Costituzione dell'assemblea	
	1 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-	
	ci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati a-	
	venti diritto al voto e deliberare validamente, a mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rap-	
	presentati aventi diritto a voto, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno, salvo che sullo sciogli-	
	mento e la liquidazione della società per cui occor-	
	rerà la presenza diretta o per delega della metà più	
	uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favore-	
	vole dei tre quinti (3/5) dei rappresentanti aventi	
	diritto al voto.	
	Art. 29 - Votazioni in assemblea	
	1 - Per le votazioni si procederà normalmente col si-	
	stema dell'alzata di mano salvo diversa determinazione	
	dell'assemblea.	

	2 - Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 30 - Diritto di voto in assemblea	
	1 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci cooperatori e sov-	
	ventori da almeno novanta (90) giorni e che non siano	
	in mora nel pagamento delle quote.	
	2 - Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad	
	un solo voto, qualunque sia l'importo della quota pos-	
	seduta nel rispetto di quanto previsto dal precedente	
	articolo 19 del presente statuto.	
	3 - La LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE, le sue Asso-	
	ciazioni nazionali di categoria e le organizzazioni	
	cooperative provinciale e regionale cui la cooperativa	
	aderisce, potranno partecipare con propri rappresen-	
	tanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.	
	Art. 31 - Presidenza dell'assemblea	
	1 - L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordi-	
	naria, è presieduta dal presidente salvo diversa de-	
	terminazione dell'assemblea.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità	
	della costituzione, accerta l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regola il suo svolgimento ed ac-	
	certa i risultati delle votazioni.	
	2 - L'assemblea nomina un segretario, e, quando occor-	
	rono, due scrutatori.	

	3 - Le deliberazioni devono constare da verbale sotto-	
	scritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	4 - Il verbale della assemblea in seduta straordinaria	
	deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà altresì es-	
	sere trascritto nel libro delle assemblee.	
	Art. 32 - Assemblea speciale dei possessori delle a-	
	zioni di partecipazione cooperativa	
	1 - L'assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, per la quale valgono in	
	quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee	
	dei soci, viene convocata dal consiglio di ammini-	
	strazione della cooperativa o dal rappresentante comu-	
	ne quando lo ritengano necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta da almeno un terzo dei possessori di ti-	
	toli nominativi.	
	2 - Per partecipare alle assemblee speciali i posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa devono	
	depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque	
	giorni prima della data fissata per l'assemblea presso	
	la sede sociale.	
	3 - L'assemblea delibera sulle materie ad essa attri-	
	buite dalla legge.	
	4 - Il rappresentante comune può esaminare i libri	
	sociali della cooperativa e chiederne estratti; può i-	
	noltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà	

	di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'e-	
	secuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale	
	e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle	
	azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con	
	la società.	
	Art. 33 - Consiglio di amministrazione	
	e Amministratore Unico	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativa-	
	mente, da un amministratore unico o da un consiglio di	
	amministrazione, su decisione dei soci in sede di no-	
	mina.	
	1 - Il consiglio di amministrazione si compone da un	
	numero minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5)	
	consiglieri.	
	2 - L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il	
	numero.	
	3 - L'amministrazione della cooperativa può essere af-	
	fidata, in caso di nomina del consiglio di amministra-	
	zione, anche a soggetti non soci, purché la maggio-	
	ranza sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente	
	tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della coo-	
	perativa.	
	4 - Il consiglio di amministrazione resta in carica	

	tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	5 - La cessazione degli amministratori per scadenza	
	del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo or-	
	gano amministrativo si stato ricostituito.	
	6 - I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzio-	
	ne.	
	7 - Spetta all'assemblea dei soci determinare le meda-	
	glie di presenza dovute per la loro attività collegia-	
	le.	
	8 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momen-	
	to della nomina, il consiglio di amministrazione e-	
	legge fra i suoi membri il presidente ed il vice pre-	
	sidente. Può delegare, determinandole nella delibera-	
	zione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.	
	9 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
	presidente almeno una volta all'anno, nonché tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	dei consiglieri.	
	10 - La convocazione, recante l'ordine del giorno, la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere	
	spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi	
	e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	

	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spe-	
	dirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e	
	nei casi urgenti almeno un giorno prima.	
	11 - Le adunanze del consiglio di amministrazione e le	
	sue deliberazioni sono valide, anche senza comunica-	
	zione formale, quando intervengono tutti i consiglieri	
	in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se no-	
	minati.	
	12 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio	
	di amministrazione è necessaria la presenza effettiva	
	della maggioranza dei consiglieri in carica.	
	13 - Le deliberazioni sono prese con la maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende re-	
	spinta.	
	14 - Le votazioni sono normalmente palesi; il voto se-	
	greto non e' ammesso.	
	15 - Delle deliberazioni della seduta si redige un	
	verbale, firmato dal presidente e da un segretario.	
	Detto verbale deve essere trascritto nel libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	16 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri	
	per l'amministrazione della cooperativa.	
	17 - Il consiglio di amministrazione può affidare spe-	
	cifici incarichi a singoli amministratori o a un comi-	

	tato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di e-	
	sercizio della delega.	
	18 - Non possono essere delegati i poteri concernenti	
	le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso	
	ed esclusione dei soci.	
	19 - Il consiglio di amministrazione deve inoltre de-	
	liberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto	
	della decisione siano la remunerazione della presta-	
	zione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la	
	cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda,	
	la costituzione o assunzione di una partecipazione ri-	
	levante in altra società.	
	20 - L'organo amministrativo, in occasione dell'appro-	
	vazione del bilancio di esercizio, relaziona sui cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguim-	
	ento dello scopo mutualistico, con particolare rife-	
	rimento alla sussistenza del requisito della prevalen-	
	za mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso	
	di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 oc-	
	ties c.c..	
	Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	

	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 34 - Presidente del consiglio di amministrazione	
	1 - In caso di nomina del consiglio di amministrazione	
	ha la rappresentanza e la firma sociale spettano al	
	presidente del consiglio.	
	2 - In sua comprovata assenza o impedimento la rappre-	
	sentanza e la firma sociale sono trasferite al vice	
	presidente.	
	3 - Il presidente per ciò è autorizzato a riscuotere	
	da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti	
	di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	4 - Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e am-	
	ministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	5 - Previa autorizzazione del consiglio di amministra-	
	zione, può delegare i propri poteri in tutto o in par-	
	te, al vice presidente od a un membro del consiglio,	
	nonché con speciale procura, ad impiegati della so-	
	cietà.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	

	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla deci-	
	sione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Ammini-	
	stratore unico o il Consiglio di Amministrazione è te-	
	nuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 - Collegio sindacale	
	1 - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa pro-	
	cede alla nomina del collegio sindacale, composto da	
	tre membri effettivi e da due supplenti eletti	
	dall'assemblea.	
	2 - Il collegio sindacale è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero di Giustizia.	
	3 - L'assemblea dei soci nomina il presidente del col-	
	legio stesso.	
	4 - I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	

	Essi sono rieleggibili.	
	5 - Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si	
	trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399	
	c.c..	
	6 - I sindaci possono essere revocati solo per giusta	
	causa e con decisione dei soci.	
	7 - In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco, subentra il supplente in ordine di età. Il sindaco nominato in sostituzione di altro sindaco rimane	
	in carica fino alla scadenza del mandato di quelli già	
	in carica.	
	8 - Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 bis e seguenti del	
	codice civile e vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-	

	nati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi	
	di amministrazioni e controllo ed all'andamento gene-	
	rale dell'attività sociale.	
	9 - I sindaci relazionano, in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello sco-	
	po mutualistico e alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica.	
	10 - Delle riunioni del collegio deve redigersi verba-	
	le, che deve essere trascritto nel libro del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le delibe-	
	razioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere	
	a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assem-	
	blee dei soci, del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 36 - Collegio arbitrale	
	1 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i so-	
	ci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto socia-	

	le, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preve-	
	de l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presi-	
	dente della Legacoop Regionale che provvede alla nomi-	
	na entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte	
	più diligente.	
	Nel caso in cui il presidente della Legacoop Sicilia	
	non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà	
	richiesta, dalla parte più diligente, al presidente	
	del Tribunale del luogo dove ha sede la società.	
	2 - La sede del collegio arbitrale sarà presso il do-	
	micilio dell'arbitro.	
	3 - L'arbitro dovrà decidere entro centoventi (120)	
	giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale	
	secondo diritto.	
	4 - Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno	
	le parti.	
	5 - Le spese dell'arbitrato saranno a carico della	
	parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbi-	
	tro.	
	6 - Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche	
	le controversie promosse da amministratori, liquidato-	
	ri e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confron-	
	ti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relati-	

	vi al rapporto sociale.	
	7 - Per quanto non previsto si applicano le disposi-	
	zioni del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Art. 37 - Scioglimento e liquidazione	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più	
	liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Art. 38 - Devoluzione del patrimonio residuo	
	In caso di scioglimento o di liquidazione della so-	
	cietà, il patrimonio, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale effettivamente versato dai soci ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo	
	mutualistico di promozione e sviluppo della coopera-	
	zione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale	
	sociale.	
	TITOLO IX	
	Disposizioni generali	
	Art. 39 - Disposizioni generali	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi rego-	

[illegible]